



Comune di Brugnera

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA
MISURA DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E ALLA GENITORIALITA'
DENOMINATA "BONUS BEBE' COMUNALE"**

Approvato con Delibera di Consiglio nr.59 del 20/12/2018



Comune di Brugnera

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA MISURA DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E ALLA GENITORIALITÀ DENOMINATA "BONUS BEBE' COMUNALE"

Articolo 1 – Finalità e natura del beneficio

Al fine di ampliare le misure attive di promozione e di supporto alle famiglie, anche incentivando la natalità, il Comune di Brugnera riconosce per ogni figlio nato o adottato un assegno *una tantum* di importo pari a 600,00 euro.

L'assegno è cumulabile con ogni altro beneficio previsto nell'ordinamento vigente a favore della natalità e della genitorialità e per il sostegno al reddito delle famiglie.

Articolo 2 – Requisiti di accesso al beneficio

L'assegno è istituito con riguardo ai figli nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2019 e viene riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 ("Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"), di valore pari o inferiore a 30.000 euro;
- 2) almeno uno dei genitori deve essere residente nel Comune di Brugnera da almeno ventiquattro mesi consecutivi alla data della nascita o dell'adozione e deve rientrare in una delle seguenti categorie, come previsto dalla legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 ("Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale"):
 - cittadino italiano;
 - cittadino di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 ("Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri");
 - titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 ("Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo");
 - titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 ("Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta");
 - straniero residente di cui all'articolo 41 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero");
- 3) sia il richiedente che il figlio per il quale si chiede l'assegno devono essere residenti nel Comune di Brugnera alla data di presentazione della domanda;
- 4) essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con gli obblighi tributari nei confronti del Comune di Brugnera. Ai fini del presente regolamento, il contribuente si considera in regola se non ha avuto notificate cartelle di pagamento e/o avvisi di pagamento in relazione a tributi comunali oppure se, in caso ne sia stato destinatario, abbia provveduto al pagamento del dovuto.

I requisiti di cui al punto 2) del presente articolo, qualora non posseduti dal richiedente, devono essere posseduti dall'altro genitore compreso nel medesimo nucleo familiare (come definito ai fini ISEE dall'art. 3 del DPCM n. 159/2013).



Comune di Brugnera

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Il requisito di cui al punto 4) deve essere posseduto sia dal richiedente che dall'altro genitore compreso nel medesimo nucleo familiare (come definito ai fini ISEE dall'art. 3 del DPCM n. 159/2013).

Articolo 3 – Presentazione della domanda

Per accedere al beneficio deve essere presentata domanda al Comune di Brugnera entro novanta giorni dalla nascita o dall'adozione, utilizzando l'apposito modello approvato con determinazione del responsabile d'area competente e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune.

Per i figli nati o adottati nell'anno 2019 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il termine di cui al primo comma del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

I soggetti legittimati a presentare la domanda sono:

- nel caso di genitori coniugati, uno dei due genitori;
- nel caso di genitori non coniugati ma conviventi (aventi la stessa residenza anagrafica), uno dei due genitori;
- nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive;
- nel caso di genitori separati o divorziati, il genitore con cui il figlio convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abituale collocazione abitativa del figlio;
- nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, questo unico genitore.

Articolo 4 – Disposizioni particolari per le adozioni

L'assegno è riconosciuto in caso di adozione/affidamento preadottivo di minori, a condizione che la data di ingresso del minore in famiglia non sia antecedente al 1° gennaio 2019. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data di ingresso del minore in famiglia.

In caso di revoca del provvedimento di affidamento preadottivo, il richiedente è tenuto a darne comunicazione al Comune entro trenta giorni; in tale evenienza, il richiedente è tenuto a restituire quota parte dell'assegno calcolata in ragione di 50,00 euro per ogni mese mancante al compimento di dodici mesi dalla data di ingresso del minore in famiglia.